

Gli diversi proprietà dell'impresa nell'ulti-
 mo triennio, essi saranno valutati in base
 al valore di acquisto o di costruzione. Il Mi-
 nistero dell'industria e del commercio può, in
 casi speciali, adottare altri criteri di valuta-
 zione e, se sorga controversia sulla valutazio-
 ne, potrà fare eseguire, a spese dell'impresa,
 apposita stima. Comunque gli immobili
 non possono essere imputati a copertura delle
 riserve per un valore superiore a quello di bi-
 lancio.

Allegato 2

Art. 20 primo comma dello Statuto Organico
dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni,
approvato con R.D. 20 maggio 1926, n. 935.

Gli immobili sono [stati] seguiti in bi-
 lancio per il minore dei due prezzi di acquisto
 e di mercato, quest'ultimo determinato in ba-
 se a stima da farsi alla fine di ogni triennio".

Modifiche proposte (comma aggiuntivo)

9.º 1 - si potrà derogare alla norma preceden-
 te, entro i limiti del maggiore dei valori me-
 desimi, nella misura strettamente necessaria
 a reintegrare una eventuale deficienza delle
 attività destinate alla copertura delle riser-